



STATUTO CONSORTILE

Testo approvato dall'Assemblea del 13 maggio 2025



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale Imballaggi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "CONAI".

2. Il Consorzio ha sede in Roma.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, con le modalità indicate nell'art. 32, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, previo parere del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO – PROGRAMMA GENERALE

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.

2. Il CONAI, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché delle previsioni dell'art. 224 del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che



comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 225 di detto decreto legislativo e dall'art. 4 del presente statuto;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI di cui alla lettera h) ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal CONAI;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'art. 221, comma 10, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato "contributo ambientale CONAI";

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche definendone gli ambiti di applicazione e, allorché lo reputi possibile anche dal punto di vista economico, con la gestione delle frazioni merceologiche similari ai rifiuti di imballaggio;



l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e assicura l'osservanza degli indirizzi da questo tracciati;

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, o da operatori economici anche non consorziati, i dati relativi al flusso degli imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti;

o) favorisce modalità innovative e/o sperimentali volte a migliorare e incrementare la qualità e la quantità dei rifiuti di imballaggio da avviare a riciclo.

3. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce: (i) la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; (ii) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero; (iii) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

4. L'accordo di programma è costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Gli allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualità, tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche anche effettuate da un soggetto terzo se previsto dalla legge o dall'accordo.

5. L'accordo di cui al comma 3 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cui al comma 3, uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il CONAI subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1.



6. Il CONAI collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse.

7. Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

8. Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio il CONAI promuove la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi di responsabilità estesa del produttore di imballaggi, sia in forma individuale che associata, anche attraverso processi di validazione delle procedure di determinazione dei dati.

9. Il CONAI svolge le proprie funzioni per la tutela ambientale nell'interesse delle imprese consorziate e nel rispetto della concorrenza in ambito nazionale e comunitario quale soggetto indipendente rispetto ai consorzi di cui all'art. 223 e ai soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che evidenzia l'attività di studio e ricerca finalizzata a soluzioni innovative e individui, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina inoltre:

- a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi indicati nella lettera a).



3. Il CONAI, entro il 30 novembre di ogni anno, elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico un Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e gestione. Una relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è inoltre trasmessa per il parere agli stessi Ministeri entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e le eventuali modificazioni e integrazioni allo stesso, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.

TITOLO III CONSORZIATI

Art. 5

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. Il CONAI è costituito dalle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi. Si considerano:

- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. I produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.

3. Per quanto possa occorrere ai fini del presente statuto o per finalità informative, in sede di iscrizione le imprese sono ulteriormente distinte:

- i) nell'ambito della categoria dei produttori, in due componenti espressione:
 - a) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio; b) delle imprese produttrici di imballaggi. Ciascuna componente della categoria dei produttori è suddivisa in sub-componenti, una per ciascuno dei materiali di imballaggio indicati nell'allegato E della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e una per la plastica biodegradabile e compostabile;
 - ii) nell'ambito della categoria degli utilizzatori, in due componenti espressione: a) dei commercianti e distributori; b) degli utilizzatori diversi dai primi. Questi ultimi sono divisi in tre sub-componenti: utilizzatori alimentari, utilizzatori chimici, e altri utilizzatori.

4. Sono tenuti a partecipare al CONAI le imprese produttrici di imballaggi che non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, alle lettere a) e c)



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutte le imprese che utilizzano imballaggi ad eccezione di quelle che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte dei predetti sistemi. La partecipazione è obbligatoria anche nel caso in cui un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non ottenga il riconoscimento nonché in caso di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9 e dell'art. 221-bis, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le imprese indicate nel comma 1 possono aderire al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le associazioni aderiscono in nome e per conto delle imprese associate. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti e, in particolare, per l'adempimento degli obblighi previsti nell'art. 7. Il regolamento previsto dall'art. 31 stabilisce le modalità per l'applicazione di quanto previsto nel presente comma.

6. Le imprese indicate nel comma 4 aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea che immettono imballaggi sul territorio nazionale partecipano al CONAI designando per l'adempimento degli obblighi consortili la persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi indicati nell'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

7. La partecipazione al CONAI delle imprese aventi sede legale fuori del territorio nazionale che immettono imballaggi sul mercato nazionale mediante una piattaforma di commercio elettronico può essere regolata secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra CONAI e i gestori della piattaforma medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 178-quater del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 6

(Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorzata deve presentare al CONAI una domanda con la quale:

- dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, commi 1 e 3, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;

- indica il consorzio previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttrice o del cui sistema faccia parte come utilizzatrice.

2. Nella domanda di cui al comma 1 ogni impresa può altresì conferire all'associazione imprenditoriale alla quale aderisce specifica delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi del successivo art. 21, comma 2. Limitatamente



alle imprese che rientrano nel limite dimensionale indicato nel comma 4, la delega può anche conseguire a una disposizione dello statuto dell'associazione imprenditoriale che preveda espressamente il conferimento della delega con l'adesione alla stessa.

3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a € 5,16 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di € 100.000,00. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:

i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;

ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.

4. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di € 500.000,00, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di € 5,16.

5. Ciascun consorziato nella domanda di cui al comma 1 attesta inoltre, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 3 o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

6. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita anche in via telematica, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 3 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 4, il consorziato può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 5.

7. L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate ovvero anche d'ufficio ricorrendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 4. Il regolamento di cui all'art. 31 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una domanda con dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 5.

8. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi del precedente comma 6, il consorziato versa al CONAI l'importo corrispondente alla variazione,



mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.

9. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.

10. Qualora sussistano obiettive ragioni commerciali e (o) contabili possono essere anche stabiliti criteri forfetari di determinazione dell'importo variabile della quota di partecipazione.

11. Nel caso di adesione ai sensi del precedente art. 5, comma 5, il pagamento della quota di partecipazione da parte della singola impresa può essere escluso oppure stabilito in misura ridotta o forfetaria dal Consiglio d'amministrazione, con indicazione delle modalità del relativo versamento.

Art. 7

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio le somme previste dall'art. 14.

2. I consorziati sono altresì obbligati a:

a) trasmettere al CONAI i programmi, le relazioni, i dati e le notizie il cui invio sia previsto dalla legge ovvero sia da questo richiesto attenendo all'oggetto consortile;

b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal CONAI al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

c) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;

d) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8

(Sanzioni)

1. L'inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

2. Il regolamento previsto dall'art. 31 individua i casi di violazione degli obblighi consortili e le relative sanzioni.

Art. 9

(Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorzio è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI.

3. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei



predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema.

Art. 10

(Esclusione del consorziato)

1. È escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e, al di fuori dei casi di cessazione dell'attività, deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

(Accrescimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Art. 12

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione.

TITOLO IV

FONDO CONSORTILE – CONTRIBUTO AMBIENTALE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

3. Gli avanzi di gestione sono accantonati in una riserva di patrimonio netto entro limiti coerenti con le effettive esigenze di patrimonializzazione e funzionamento del Consorzio e qualora divengano eccedenti rispetto a queste sono utilizzati, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 e ferme le finalità del comma 2, per promuovere politiche di riduzione del contributo ambientale verso i consorzi di filiera e



per attività volte al riciclo e al recupero, nel rispetto della direttiva 2018/851/UE e delle altre disposizioni comunitarie e nazionali sulla transizione all'economia circolare.

4. Sono altresì costituiti specifici Fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'art. 9-quater del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. I Fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico per la relativa tipologia di materiale di imballaggio.

Art. 14

(Contributo ambientale CONAI)

1. Il contributo ambientale CONAI è dovuto ai fini della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), del presente statuto e della copertura delle spese di gestione del Consorzio. Il contributo ambientale è determinato per ciascun materiale di imballaggio, perseguendone il massimo contenimento possibile, senza recare pregiudizio alla continuità delle attività di ritiro e di avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e alla stabilità dei relativi flussi finanziari, tenendo conto delle riserve patrimoniali dei consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il valore del contributo ambientale è, allorché possibile, modulato per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenendo conto in particolare di elementi, con i relativi impatti economici, quali durevolezza, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di sostanze pericolose. Per l'applicazione e il versamento al CONAI del contributo si applicano i seguenti principi:

a) sono a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi i costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi ai rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali venga chiesto, in conformità all'accordo concluso ai sensi del precedente art. 3, comma 3, dalla competente amministrazione di procedere al ritiro, nonché gli oneri per il loro riciclaggio e recupero, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee;

b) le somme dovute dai produttori e utilizzatori di imballaggi a fronte dei costi di cui alla lett. a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;

c) le somme dovute dai produttori e utilizzatori di imballaggi, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio



oggetto della cessione, dal soggetto che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni dell'imballaggio pieno, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal CONAI, ovvero la dicitura "contributo ambientale CONAI assolto". In nessun caso sono ammesse in fattura diciture diverse da quest'ultima. Il regolamento previsto dall'art. 31 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali documenti concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da consegnare al cessionario che li richiede in occasione delle successive cessioni;

d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al soggetto che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un soggetto che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario. Il regolamento previsto dall'art. 31 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera h), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;

e) le somme prelevate ai sensi della lett. c) e quelle dovute ai sensi della lett. d) sono versate al CONAI, rispettivamente, dal soggetto percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. concernente la relativa operazione, indicando la tipologia del materiale di imballaggio.

f) le somme prelevate ai sensi della precedente lett. c) sono soggette a vincolo di destinazione e non appartengono al soggetto percettore che, fino al versamento previsto dalla lett. e), ne ha la mera disponibilità precaria;

g) le somme versate al CONAI ai sensi della precedente lett. e) sono da questo incassate in nome e per conto dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri, concluse le convenzioni di cui al comma 3 e salvo quanto previsto nello stesso comma 3, lettere e) ed f), nonché nel comma 4.

2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Per tali fini il contributo è attribuito dal CONAI, con apposite convenzioni, a ciascun consorzio costituito ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo



3 aprile 2006, n. 152 sulla base degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dal Programma generale elaborato dal CONAI ai sensi del precedente art. 4 e in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

3. Le convenzioni prevedono:

a) nell'ambito di una leale cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, l'espressa accettazione da parte di ciascun consorzio delle norme dello statuto e del regolamento del CONAI che disciplinano la determinazione, l'incasso, il versamento e l'utilizzazione del contributo ambientale;

b) le modalità di incasso del contributo da parte del CONAI e della sua attribuzione a ciascun consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i fini e nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 2;

c) la possibilità di regolamentare le riserve patrimoniali dei consorzi costituite con le risorse provenienti dal contributo ambientale CONAI, anche prevedendo valori massimi ferma la salvaguardia della continuità operativa dei consorzi e della stabilità dei flussi finanziari destinati alle attività di ritiro e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio;

d) la verifica da parte di CONAI del rispetto:

- dell'utilizzazione del contributo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico secondo modalità funzionali al successivo riciclo e recupero, nonché per il riciclo e recupero degli stessi e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

- degli obiettivi indicati nel comma 2, al termine di ciascun quinquennio;

- della progressiva riduzione della quota dei rifiuti di imballaggio avviati a termovalorizzazione e discarica;

- in generale, del rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nelle attività di settore;

e) all'esito delle verifiche degli obiettivi previste dalla lett. cd) del presente comma:

- le modalità dell'eventuale destinazione di una quota aggiuntiva del contributo ambientale CONAI ai consorzi che abbiano realizzato percentuali di recupero o di riciclaggio superiori a quelle indicate per la loro tipologia di materiale nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- le modalità di riduzione della quota del contributo riconosciuto ai consorzi che non abbiano raggiunto gli obiettivi percentuali di recupero indicati nel Programma generale per la loro tipologia di materiale;

f) l'acquisizione da parte del CONAI, nel caso in cui questo subentri nella conclusione delle intese con gli enti locali ai sensi del precedente art. 3, comma 5, di



una quota del contributo ambientale riconosciuto ai consorzi ai quali è subentrato; la quota è determinata dal Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei criteri di contenimento delle spese e di efficienza della gestione, per la copertura dei costi di tale attività. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI, con il vincolo della suddetta destinazione;

g) la penale determinata dal regolamento previsto dall'art. 31 nel caso di mancata o incompleta trasmissione al CONAI delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del CONAI in merito al contributo ambientale e alla sua utilizzazione;

h) la partecipazione del Consorzio al Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26;

i) l'adozione di sistemi e procedure uniformi, definiti dal CONAI tenuto conto del parere del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26, volti alla determinazione, raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio e a quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4;

l) l'adozione di modalità standardizzate, definite dal CONAI tenuto conto del parere del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26, di comunicazione dei dati relativi alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti per la verifica del rispetto di quanto previsto alle lettere d), e) e i) e del raggiungimento degli obiettivi ambientali intermedi e finali;

m) ogni altro argomento individuato dalle parti.

4. Una quota del contributo ambientale è in ogni caso acquisita dal CONAI, nella misura determinata secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 31, per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni previste dall'art. 3 del presente statuto e dal versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto anche degli altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei sistemi di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. Le predette somme entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI assieme a quelle relative alle quote acquisite ai sensi del comma 3, lettere e) e f).

5. In caso di particolari esigenze, il contributo ambientale CONAI può essere escluso o stabilito in misura forfetaria dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì determinarlo in misura ridotta o differenziata, per una o più tipologie di imballaggio, e dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento; ciò se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, economiche od organizzative risultanti da indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni della tipologia di imballaggio, e/o attinenti il conferimento, la selezione, il riciclo o il riutilizzo dei relativi rifiuti, nel



rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi.

Art. 15

(Esercizio sociale - Bilancio – Rimborsi e contributi di terzi – Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema contabile in grado di dare evidenza, nei bilanci di cui ai commi 3 e 4, alle voci di costo relative a ciascuna iniziativa finanziata con la propria quota di contributo ambientale non destinata alle spese ordinarie di gestione, anche con riferimento alle attività di studio e ricerca volte a favorire la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggi.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva i progetti di bilancio preventivo e di bilancio di previsione triennale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea convocata ai sensi del comma 3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
 - a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti ai commi 3 e 4 restano depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.



10. Ai non consorziati possono essere chiesti, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, rimborsi e contributi ai sensi dell'art. 224, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

TITOLO V ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE

Art. 16

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Presidente e i due Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei sindaci.

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1 o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio, pubblicato sul sito internet del Conai e su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione da tenersi qualora i consorziati intervenuti non rappresentino i due terzi dei voti spettanti ai consorziati. L'avviso può inoltre prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Se sussistono giustificati motivi, il Presidente e il Segretario possono non trovarsi nel medesimo luogo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.



Art. 18

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a € 5,16 il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori € 5,16 interamente versati.

2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 2, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna Assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'art. 31, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.

3. Il regolamento previsto dall'art. 31 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

Art. 19

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo annuale, il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione triennale del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei sindaci di nomina assembleare, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del presente statuto;

c) delibera i compensi e il gettone di presenza dei Consiglieri di amministrazione nonché, per il Presidente e i componenti del Collegio dei sindaci, i compensi e il rimborso spese forfettario per la partecipazione alle riunioni del Collegio, del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea;

d) determina l'affidamento della revisione legale dei conti a una società di revisione, determinandone il compenso ai sensi dell'art. 28;

e) delibera sulle modificazioni del regolamento previsto dall'art. 31, salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lett. i);

f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere al Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 31. La richiesta, nel



caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.

4. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti ricalcolati ai sensi del precedente art. 18, comma 2 e in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

Art. 20

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 2, comma 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti ricalcolati ai sensi del precedente art. 18, comma 2.

3. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni e l'Assemblea riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria alle quali le imprese aderiscono, per tutte le assemblee senza limiti di tempo



o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al CONAI.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'art. 5, comma 3, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18.

Art. 22

(Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da diciannove membri, dei quali diciotto eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori nove amministratori, di cui uno per ciascuno dei materiali di imballaggio indicati nell'allegato E della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno per la plastica biodegradabile e compostabile e due per l'intera categoria dei produttori, e alla categoria degli utilizzatori gli altri nove amministratori, di cui quattro per ciascuna delle componenti dell'art. 5, comma 3, lett. ii) e uno secondo un criterio di rotazione tra le stesse al termine di ciascun periodo di nomina ai sensi del comma 3. Il diciannovesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 31 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.

2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai diciotto membri eletti dall'Assemblea.

3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo Consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare uno degli altri Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il Consigliere cooptato



cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci. Se vengono a cessare anche tutti i sindaci o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri e, se del caso, dei nuovi sindaci, è immediatamente convocata anche da un solo consorzio.

Art. 23

(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) approvare il Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 nonché il Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3;

b) deliberare in merito alla conclusione dell'accordo di programma quadro ai sensi dell'art. 3, comma 3;

c) deliberare sulla conclusione delle convenzioni locali nell'ipotesi dell'art. 3, comma 5;

d) deliberare in merito allo svolgimento della funzione di coordinamento con la gestione di altri rifiuti prevista dall'art. 3, comma 2, lett. i);

e) deliberare in ordine alla determinazione del contributo ambientale CONAI e alle modalità del suo versamento, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14, comma 1, e tenuto conto delle verifiche di cui al comma 3, lett. d) dello stesso articolo, nonché dei costi sostenuti, dandone comunicazione alla prima Assemblea utile e informazione nel Programma generale e nel Piano specifico previsti dall'art. 4 e in un'apposita sezione della relazione sull'andamento della gestione di cui all'art. 15, comma 6; deliberare altresì sull'eventuale destinazione di una quota del contributo ambientale o sulla sua riduzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e);

f) deliberare in merito alle convenzioni previste dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 34;

g) deliberare in merito a quanto previsto dall'art. 14, comma 4;

h) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del CONAI, deliberare, qualora siano superati a livello nazionale gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 4, eventuali forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,



n. 152, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta di detto decreto;

i) destinare i fondi di cui all'art. 13, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto;

l) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

m) redigere il bilancio preventivo annuale e il bilancio di previsione triennale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

n) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente e i Vice Presidenti stabilendone i compensi;

o) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;

p) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni Assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

3. Spetta altresì al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;

b) determinare le modalità procedurali per l'applicazione ai consorziati delle sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto e fissarne altresì i criteri nel caso delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento indicato nell'art. 31;

c) determinare gli assetti organizzativi e le modalità della gestione amministrativa del CONAI;

d) autorizzare l'assunzione e il licenziamento del personale dirigente;

e) curare la comunicazione ai ministeri e alle autorità competenti di eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

f) valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno dai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente all'elenco dei consorziati, e dai produttori che adottano uno dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto, unitamente all'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema, assumendo a riguardo, se del caso, le opportune deliberazioni;

g) valutare i piani specifici presentati dai soggetti di cui alla precedente lett. f);

h) deliberare la conclusione, con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva UE 94/62, di eventuali accordi volti a perseguire in regime di reciprocità la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;

i) deliberare la conclusione, con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti dall'art. 221 comma 3, del suddetto decreto legislativo, di accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari;



l) deliberare la conclusione degli accordi di cui all'art. 5, comma 7, nonché di accordi con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese, anche estere, volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al CONAI e (o) alle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi;

m) deliberare in merito allo svolgimento delle funzioni in materia di imballaggio e rifiuti di imballaggio indicate all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), g), l), m), n);

n) deliberare la costituzione o la partecipazione a enti e società, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto consortile;

o) assumere le deliberazioni su materie specificamente assegnate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento previsto dall'art. 31;

p) deliberare in merito alla comunicazione istituzionale del CONAI e alle campagne locali di comunicazione;

q) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare al Presidente o a un Comitato di presidenza costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare specifici incarichi al Presidente, ai Vice Presidenti, al Direttore generale e, stabilendone gli eventuali compensi, anche ad altri Consiglieri.

5. Per assicurare la necessaria cooperazione con i consorzi dell'art. 223 e con i sistemi di cui all'articolo 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di questi soggetti tra loro, il Consiglio d'amministrazione si avvale del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 26 con l'obiettivo di un costante ed equilibrato sviluppo della corretta, efficace e concorrenziale gestione degli imballaggi e dei loro rifiuti.

6. Per garantire la più ampia partecipazione alla determinazione degli indirizzi generali di attività del CONAI il Consiglio d'amministrazione può altresì avvalersi di commissioni tecniche e gruppi di lavoro. Il regolamento prevede, con le modalità e i tempi più opportuni, commissioni costituite da:

a) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi;

b) l'ANCI, l'UPI, l'ANEA e eventuali altre associazioni nazionali rappresentative di enti pubblici territoriali responsabili nella gestione dei rifiuti;

c) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che selezionano, trattano, riciclano o recuperano rifiuti di imballaggio.



Art. 24

(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e, di regola, il Segretario.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Con riguardo alle deliberazioni sugli argomenti indicati nel precedente art. 23, comma 2, lettere c), e), f), g), h), i) gli amministratori che fanno parte degli organi di amministrazione e controllo dei consorzi previsti dall'art. 223 o dei sistemi previsti dall'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o che sono a questi legati da rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo continuativo indicano agli altri amministratori e al Collegio sindacale la natura, i termini e la portata degli eventuali interessi dei consorzi o dei sistemi. Relativamente alle deliberazioni sugli argomenti dell'art. 23, comma 2, lettere c) ed e) l'amministratore del consorzio o del sistema direttamente interessato alla decisione si astiene inoltre dalla votazione. Nel caso di deliberazioni sugli argomenti della lettera f) si astengono dalla votazione tutti gli amministratori dei consorzi e dei sistemi; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole almeno dei due terzi, arrotondati all'unità inferiore, dei componenti del Consiglio ammessi alla votazione. Le deliberazioni soggette alle precedenti previsioni di trasparenza ed eventualmente di astensione indicano e motivano in termini puntuali le ragioni e gli interessi che hanno inciso sulla decisione nonché la loro convenienza e i loro effetti; di esse viene dato adeguato conto nella relazione sulla gestione.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 25

(Presidente - Vice Presidenti)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione Assembleare. Il Presidente non può essere



scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente é scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione in carica all'atto della sua nomina.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati, e il Consiglio d'amministrazione e il Comitato di coordinamento dirigendone i lavori;

b) si assicura che a tutti i partecipanti siano fornite adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione;

c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

d) trasmette al Comitato di coordinamento con l'ausilio del Direttore generale i progetti di Programma generale e di Piano specifico e li sottopone con le valutazioni del Comitato al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

g) cura, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio d'amministrazione, i rapporti del CONAI con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221 lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, gli altri terzi;

h) conferisce procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio d'amministrazione elegge due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione Assembleare secondo i seguenti criteri:

- qualora il Presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due Vice Presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle relative componenti di cui all'art. 5 comma 3;

- qualora il Presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un Vice Presidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro Vice Presidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'art. 5 comma 3 alla quale non appartiene il Presidente.

5. Il Presidente e i Vice Presidenti possono riunirsi informalmente con riguardo all'esercizio delle funzioni del comma 3 ogni qual volta il Presidente lo consideri opportuno. Qualora il Consiglio di amministrazione deleghi proprie funzioni al Comitato di presidenza quest'ultimo le esercita collegialmente. Se la deliberazione non è assunta all'unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio di amministrazione. Nei rapporti con i terzi il Presidente può avvalersi, in specifiche circostanze, di uno o di



entrambi i Vice Presidenti. In ogni caso, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

Art. 26

(Comitato di coordinamento)

1. Ai fini previsti dall'art. 3 e in particolare dal suo comma 2, lettera e), è istituito un Comitato permanente di coordinamento tra CONAI, i consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e i sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), dello stesso decreto nonché tra questi ultimi, ferma la reciproca indipendenza.

2. Del Comitato fanno parte, con il Presidente e i Vicepresidenti del CONAI, i Presidenti dei consorzi dell'art. 223 e dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto che hanno sottoscritto le convenzioni dell'art. 34.

3. Il Comitato persegue la tutela ambientale e la concorrenza nelle attività di settore, promuove un confronto costante sui temi di comune interesse dei partecipanti anche al fine di superare possibili conflitti o sovrapposizioni di attività in contrasto con le finalità di tutela ambientale, individua strumenti di auto-disciplina volti a promuovere le migliori pratiche di gestione dei rifiuti di imballaggio, individua strumenti uniformi per l'elaborazione e la certificazione dei dati ambientali relativi alla gestione degli imballaggi e dei loro rifiuti, esprime le sue valutazioni sugli argomenti relativi agli obiettivi ambientali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, sugli altri temi di interesse generale per la gestione degli imballaggi e dei loro rifiuti e sugli argomenti di specifico interesse per i consorzi e per i sistemi autonomi.

4. Il Comitato esprime le sue valutazioni e proposte in particolare su: (i) il progetto di Programma generale dell'art. 4, (ii) il progetto di Piano specifico dell'art. 4, comma 3, (iii) la parte generale dell'accordo di programma quadro, (iv) la prevenzione, l'etichettatura, l'impiantistica, l'adozione di sistemi e procedure uniformi nonché di modalità standardizzate d'elaborazione e di comunicazione dei dati relativi alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, (v) la disciplina normativa di comune interesse per gli EPR, (vi) ogni altro argomento d'interesse comune. In relazione agli argomenti indicati ai punti (i) e (ii) il parere del Comitato è necessario ai fini delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

5. Nell'ambito del Comitato possono essere istituiti gruppi di lavoro:

- di comparto, costituiti dai rappresentanti del CONAI, del Consorzio di cui all'art. 223 e dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), riferiti ad un singolo materiale d'imballaggio per affrontare i temi del comparto, quali per esempio il relativo allegato tecnico dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 3, comma 3, i contenuti di comparto del Programma generale di cui all'art. 4, gli obiettivi, i progetti e i rapporti con gli operatori del comparto;



- bilaterali, costituiti dai rappresentanti del CONAI e di uno specifico Consorzio di cui all'art. 223 per affrontare i temi d'interesse bilaterale, quali per esempio quelli relativi al rapporto tra i due Consorzi, al generale andamento del Consorzio di filiera o a sue specifiche operazioni o situazioni, e alla determinazione del contributo ambientale CONAI.

6. Il Presidente del CONAI riporta gli orientamenti del Comitato al Consiglio di amministrazione, che non ha vincoli al riguardo se non di esame. Il regolamento previsto dall'art. 31 può determinare altre modalità di funzionamento del Comitato e può indicare ulteriori argomenti sui quali ne va richiesto il parere.

Art. 27

(Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono così nominati: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di composizione indicati dall'art. 2397 c.c. per il collegio sindacale delle società per azioni.

2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. Fino a quando non è stato indicato l'ultimo sindaco di nomina ministeriale, il Collegio sindacale si considera comunque validamente costituito dai soli componenti eletti dall'Assemblea o già nominati dai Ministri indicati nel comma 1.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale riferisce altresì all'Assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

4. I sindaci partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di presidenza nell'esercizio delle funzioni delegategli dal Consiglio d'amministrazione. Uno dei sindaci di nomina ministeriale e uno dei sindaci di elezione assembleare, scelti dal Presidente del Collegio, partecipano altresì alle riunioni del Comitato di coordinamento.

5. I sindaci nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

6. La presenza alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dall'art. 24, comma 1.

Art. 28

(Controllo contabile)



1. La revisione legale dei conti del Consorzio è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
2. La società incaricata della revisione legale dei conti:
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
3. Si applicano, in quanto rilevanti e compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale dei conti alla società di revisione su proposta motivata del Collegio sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e non può essere attribuito per più di tre volte consecutive.
6. L'incarico alla società di revisione può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa, sentito il Collegio sindacale.

Art. 29

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione del Consorzio, lo dirige e provvede alla sua attività ordinaria. Il Direttore generale:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
 - b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
 - c) gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; provvede alle assunzioni e ai licenziamenti, compresi quelli del personale dirigente soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio d'amministrazione;
 - d) coadiuva l'Organo amministrativo competente nell'elaborazione e aggiornamento del Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 e del Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3, redigendone i progetti;
 - e) verifica la sussistenza dei requisiti d'ammissione o esclusione dei consorziati ai fini delle relative deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
 - f) applica ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 e disciplinate dal regolamento indicato nell'art. 31 secondo le modalità e i criteri determinati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b);
 - g) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi;



h) provvede alla trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e approvato dal Consiglio d'amministrazione.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione, del Comitato di presidenza nell'ipotesi dell'art. 23, comma 4, e del Comitato di coordinamento senza diritto di voto.

Art. 30

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, ha i poteri di rappresentanza necessari per lo svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 29 e, in tale ambito, può anche rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti; può altresì ricevere dal Presidente procure per singoli atti o categorie di atti non inerenti ai suoi poteri statutari.

TITOLO VI

SCIoglimento DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

(Regolamento)

1. È approvato un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento, che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Art. 32

(Liquidazione - Scioglimento)



1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme vigenti e al disposto dell'art. 13, comma 4, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 33

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 34

(Collaborazione e convenzioni con i sistemi autonomi)

1. Il Consorzio, anche ai fini dello svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 224, comma 3, lettere d), e), f), i) ed l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, promuove la più ampia collaborazione con i sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), riconosciuti o confermati idonei ai sensi dell'art. 221 bis del suddetto decreto legislativo.

2. In relazione a quanto previsto dalla legge e per la collaborazione sui temi di interesse comune possono essere sottoscritte una o più convenzioni tra il CONAI e ciascuno dei suddetti sistemi che disciplinino:

a) nel rispetto dell'autonomia delle parti, la leale cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali;

b) il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nelle attività di settore;

c) la progressiva riduzione della quota dei rifiuti di imballaggio avviati a termovalorizzazione e discarica;

d) l'adozione di sistemi e procedure uniformi, definiti dal CONAI tenuto conto del parere del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26, volti alla determinazione, raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio e a quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4;



e) l'adozione di modalità standardizzate, definite dal Conai tenuto conto del parere del Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26, di comunicazione dei dati relativi alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti per la verifica del rispetto di quanto previsto alle lettere b). c) e d) e del raggiungimento degli obiettivi ambientali intermedi e finali;

f) la partecipazione del sistema autonomo al Comitato di coordinamento previsto dall'art. 26;

g) gli obblighi di contribuzione per le attività svolte dal CONAI a favore del sistema di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in adempimento alle prescrizioni di legge o su accordo tra le parti;

h) ogni altro tema individuato dalle parti.

Art. 35

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 36

(Deleghe associative)

1. Le deleghe per la partecipazione al CONAI rilasciate alle associazioni imprenditoriali prima delle modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea dei consorziati di aprile 2008 conferiscono la rappresentanza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21 qualora non contengano limitazioni temporali.

2. È fatta salva la revoca della delega a norma di statuto.

Art. 37

(Norma transitoria)

1. Le modificazioni introdotte con la deliberazione dell'Assemblea del 14 luglio 2021 all'art. 22, comma 1, hanno effetto a partire dalla data dell'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio di amministrazione in sostituzione di quello in carica alla data di detta deliberazione assembleare. Il Consiglio in carica assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole di almeno undici dei suoi componenti.